Dott. Giovanni Morelli
NOTAIO
Corso Appio Claudio n. 67 - 04022 Fondi (LT)
Tel 0771/531422 - Fax 0771/531421
e-mail:gmorelli@notariato.it

----------Allegato B) al n. 9268 di Repertorio
----------al n. 6316 di Raccolta

STATUTO

UNI 3 - UNIVERSITÀ DELLA TERZA - FONDI (LT)

TITOLO I - Disposizioni generali e finalità

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione di promozione sociale denominata **"UNI 3 - UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – FONDI (LT)"**, con sede legale in Fondi (LT), Piazza IV novembre n. 14, con il patrocinio del Comune di Fondi.

L'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS e quindi assume la denominazione di **"UNI 3 - UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – FONDI (LT) – APS"** a seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa.

L'Associazione ha facoltà di inserire nella denominazione sociale l'acronimo ETS e quindi di assumere la denominazione di **"UNI 3 - UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – FONDI (LT) – APS - ETS"** a seguito dell'iscrizione nel del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale senza alcuna modifica dello statuto.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale con struttura democratica e con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro; essa svolge la sua attività sul territorio del Comune di Fondi e di quelli viciniori.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, può svolgere attività ricreative e culturali nonché nel settore dello sport e più precisamente:

• educare, formare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;

• contribuire alla promozione culturale e sociale dei Soci studenti, mediante l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività, predisponendo ed attuando iniziative concrete;

• sviluppare attività di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali dei soci e rivolte alle persone e al servizio del territorio;

• promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità.

L'Associazione realizza, in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere f) ed i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli Associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati (Art. 35 del D.Lgs. 117/2017):

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di

cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, come previsto dall'art. 7 del C.T.S..

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

L'attività è disciplinata dal presente Statuto e si svolge nei limiti delle leggi statali ed in particolare del Codice del Terzo Settore, delle leggi regionali della Regione Lazio, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Titolo II - I Soci

Art 3 - Adesioni

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche nonché altri enti del terzo settore o persone giuridiche senza scopo di lucro o economico (a condizione, per gli enti e le persone giuridiche, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale), che ne condividono le finalità, che siano mosse da spirito di solidarietà, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze e che decidono di sottostare al suo statuto.

Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta recante le proprie generalità e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti ed attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo e viene annotata nei libri degli Associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al richiedente e motivata e il richiedente può, entro 60 (sessanta) giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Soci

I Soci aderenti all'Associazione si distinguono in:

*Soci fondatori;

*Soci docenti;

*Soci sostenitori

*Soci onorari

*Soci ordinari

Art. 5 - Soci Fondatori

Sono soci fondatori i cittadini italiani e/o stranieri che partecipano in prima istanza alla costituzione dell'Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo, propongono nominativi per i successivi rinnovi e sono soci permanenti. Essi partecipano di diritto alle Assemblee ed hanno diritto di voto.

Art. 6 - Soci docenti

Sono soci docenti coloro che prestano la loro attività di insegnamento in modo gratuito e continuativo. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa ed hanno facoltà di partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto.

Art. 7 - Soci Sostenitori

Sono soci sostenitori le entità di nazionalità italiana, e/o straniera con riconosciuta personalità giuridica ed i cittadini italiani e/o stranieri che abbiano manifestato formalmente l'intento di sostenere in concreto l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini sociali. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esenti dal pagamento della quota associativa. Essi hanno facoltà di partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto.

Art. 8 - Soci Onorari

Sono soci onorari i cittadini italiani e/o stranieri ed associazioni e/o enti che, per professionalità, competenza, esperienza acquisita e particolari benemerenze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficacia dell'Associazione.

Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di voto e sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

Art. 9 - Soci Ordinari

Sono soci ordinari i cittadini italiani e/o stranieri, che chiedano di essere associati all'Associazione per frequentare corsi e/o laboratori ed altre eventuali attività didattiche, purché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essi possono partecipare alle Assemblee dell'Associazione con diritto di parola e di voto, se in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 10 – Diritti e Doveri dei Soci

I Soci debbono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali di associazione, di volta in volta stabilite secondo quanto previsto dal presente Statuto.

La quota associativa è intrasmissibile.

Essi hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività e sulla gestione dell'Associazione, secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento giuridico e dal presente Statuto;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente stuto;
- votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati;
- proporre la propria candidatura a cariche sociali decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati, considerando questo lasso di tempo un requisito indispensabile per acquisire una adeguata esperienza e conoscenza della realtà dell'Associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del C.T.S.

Essi hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 11 - Esclusione dei Soci

I Soci che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento abituale, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività

dell'Associazione od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con propria delibera del Consiglio Direttivo, dopo avere valutato le giustificazioni fornite dagli interessati.

Prima della delibera di esclusione, l'Associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e entro trenta giorni, può presentare le proprie difese.

Avverso qualunque sanzione disciplinare può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assemblea convocata nella prima seduta utile.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

I Soci che non versano la quota associativa secondo l'importo e nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto perdono automaticamente ed immediatamente la qualifica di Soci dell'Associazione e tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Art. 12 - Gratuità delle prestazioni, volontari e attività di volontariato

Lo svolgimento, da parte dei soci ordinari, delle funzioni attribuite ad essi in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente statuto, si deve intendere a titolo completamente gratuito; parimenti a titolo gratuito si intende prestata qualsiasi attività dei soci ordinari nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dall'Associazione.

L'Associazione potrà provvedere solo al rimborso di spese realmente sostenute dai soci per le loro attività, sempre che tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano correttamente documentate.

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con agni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenuta e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo dell'Associazione, ai sensi del C.T.S..

I volontari possono essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato.

I volontari sono assicurati ai sensi del C.T.S..

Sono vietati i rimborsi di spese di tipo forfettario.

Titolo III - Gli Organi Sociali

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

* L'Assemblea dei Soci
* Il Consiglio Direttivo (Organo amministrativo)
* Il Presidente
* L'Organo di controllo, se previsto, oppure se obbligatorio al ricorrere delle condizioni di cui al C.T.S.;
* L'Organo di revisione legale, se previsto, oppure obbligatorio al ricorrere delle condizioni di cui al C.T.S.;
* Il Collegio dei Probiviri, facoltativo.

Art. 14 – Composizione dell'Assemblea dei Soci

Partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci iscritti nel registro dei soci da almeno tre mesi ed in regola (salvo i soci esentati dal versamento)

col versamento delle quote annuali.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la presiede e di norma si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa o, su richiesta formulata per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

In quest'ultimo caso, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il Presidente deve convocare l'assemblea almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e in caso di impedimento può avvalersi della delega ai sensi del C.T.S. che può essere conferita solo ad un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere inviato per lettera semplice o per email o altro mezzo informatico similare a tutti gli aventi diritto e deve essere affisso all'albo, nella sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e dovrà contenere le indicazioni della data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'invio per email sarà adottato per coloro che siano dotati di indirizzo di posta elettronica e che non indichino la loro indisponibilità a ricevere l'avviso di convocazione attraverso tale mezzo.

L'Assemblea è valida anche se convocata non in presenza.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 15 – Competenze dell'Assemblea e delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci

L'Assemblea, ove regolarmente costituita secondo quanto in appresso previsto, delibera sui seguenti argomenti:

*Elezione e/o esonero e/o dimissioni dei componenti il Consiglio Direttivo;

* Elezione e/o esonero e/o dimissioni dell'Organo di controllo se dovuto;

* Elezione e/o esonero e/o dimissioni dell'Organo di revisione legale se dovuto;

* Elezione e/o esonero e/o dimissioni del Collegio dei Probiviri se dovuto;

* Approvazione del Bilancio Consuntivo o Rendiconto per cassa annuale;

* Approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;

* Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

* Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;

* Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

* Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

* Delibera su ogni altro oggetto che non sia attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;

*Delibera sui ricorsi avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo che dispongono l'esclusione degli Associati o altri provvedimenti disciplinari;

* Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

*Ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o previsto dal presente Statuto.

L'**Assemblea ordinaria** è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, qualunque sia il

numero dei presenti e comunque non inferiore a cinque. La seconda convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai soci.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

L' **Assemblea straordinaria** è regolarmente costituita con la partecipazione dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e comunque non inferiore a cinque, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulle modifiche al presente Statuto, mentre delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto. La seconda convocazione deve comunque essere indicata nell'avviso di convocazione ai soci.

Sono ammesse deleghe così come previsto per l'Assemblea ordinaria.

Le votazioni, tanto nell'Assemblea ordinaria che in quella Straordinaria, possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto.

Art 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, di regola, da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri, come di volta in volta deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nella prima convocazione, dopo la sua elezione, nomina:

* Il Presidente
* Il Vice Presidente
* Il Segretario Generale
* Il Tesoriere
* Il Direttore dei Corsi
* Il Vice Direttore dei Corsi
* Il Segretario ai Corsi

Essi restano in carica fino al termine del loro mandato consigliare.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria, esclusivamente fra i soci aventi diritto al voto iscritti nel libro degli associati almeno 12 (dodici) mesi prima; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal presente Statuto. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso di decesso, decadenza (dovuta ad assenze ingiustificate per almeno cinque riunioni consecutive, oltre al caso sopra previsto), dimissioni o revoca di un consigliere, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile delle attività dell'Associazione, salvo per quelle espressamente delegate dall'Assemblea e a specifici organi che ne rispondono a quest' ultima.

Spetta al Consiglio Direttivo:

* eleggere al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;

*proporre all'Assemblea la quota associativa annuale;

*l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Ordinaria;

*la delibera delle spese e la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

*l'organizzazione delle attività sociali e formulare il programma dei corsi e dei laboratori;

*la redazione del Bilancio consuntivo o del Rendiconto per cassa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

*elaborare proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

*la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;

*la predisposizione dell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea;

*l'ammissione e/o esclusione dei soci;

*la nomina dei soci sostenitori;

*la nomina dei soci onorari;

*la nomina dei soci docenti;

*adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea;

*l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto;

*deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;

*deliberare sull'esclusione degli Associati e sugli altri provvedimenti disciplinari nei loro riguardi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, il quale indicherà gli argomenti da discutere e su cui eventualmente deliberare.

Esso si intende regolarmente costituito ed idoneo a deliberare quando siano presenti:

a) in prima convocazione: almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo;

b) in seconda convocazione: almeno tre dei suoi componenti, dei quali almeno uno rivesta la carica di Presidente o Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti e/o su richiesta di almeno 5 (cinque) soci fondatori.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, soci che intendano trattare argomenti di interesse comune o formulare specifiche proposte, o che possiedano particolari competenze, esperienze o capacità, in ordine agli argomenti in discussione; il Consiglio puoi avvalersi inoltre, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Di ciascuna riunione, a cura del Segretario Generale, viene redatto un verbale che viene trascritto su apposito registro vidimato ai sensi di legge; il verbale viene firmato dal Segretario Generale redigente e dal Presidente e letto ai componenti del

Consiglio, per l'approvazione, al più tardi nella riunione successiva a quella cui il verbale stesso si riferisce.

Art. 18 - Il Presidente - Il Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale pro tempore dell'Associazione ed è delegato a compiere tutti gli atti dell'ordinaria amministrazione relativi alla stessa.

In particolare:

- aprire c/c bancari e/o postali e operare sugli stessi;
- compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
- eseguire incassi di qualsiasi natura, da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica, rilasciando quietanze;
- effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti compensi a dipendenti e/o collaboratori;
- convocare e presiedere l'Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea generale dei soci e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Resta in carica fino al termine del suo mandato consigliare.

Egli coordina le attività degli organi statutari.

Cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Assume tutte le opportune e necessarie iniziative atte a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione ed a promuoverne la crescita e lo sviluppo.

Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

In sua assenza e/o impedimento viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice Presidente; in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, le loro funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano per permanenza in carica.

Art. 19 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

In particolare provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei registri sociali, di protocollo, dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di tutti gli altri documenti riguardanti l'Associazione e resta in carica fino al termine del suo mandato consigliare.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile.

In particolare egli provvede:

*alla elaborazione dei bilanci consuntivo o del rendiconto per cassa annuale di ciascun esercizio finanziario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell'Assemblea;

*redige la relazione finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo o il Rendiconto per cassa annuale;

*all'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente nonché dell'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione;

*alla esazione delle quote sociali ed al versamento delle stesse su apposito c/c postale o bancario intestato all'Associazione;

*ai pagamenti verso terzi creditori dell'Associazione, esclusivamente secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente statuto;

* alla gestione di un fondo per le minute spese, nella misura definita dal Consiglio

Direttivo, e destinato ai pagamenti per contanti di spese di modesta entità.
L'Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali a firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Consiglio Direttivo alla firma per operazioni su suddetti conti e degli atti di ordinaria amministrazione.
Resta in carica fino al termine del suo mandato consigliare.

Art. 21 - Il Direttore dei Corsi – Vice Direttore dei Corsi – Segretario dei corsi

Il Direttore dei Corsi è il Responsabile culturale dell'Associazione e presiede lo svolgimento dei corsi e laboratori, nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo. Egli si avvale della collaborazione del Vice Direttore e del Segretario ai Corsi, nonché di uno o più Coordinatori nominati, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino al termine del suo mandato consigliare.

Art. 22 – Organo di controllo (se dovuto)

Qualora la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria ai sensi del C.T.S. e/o di legge, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.
Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal codice civile (attuale art. 2399 del Codice Civile). L'Organo di controllo se dovuto o nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci esperti in materia amministrativo – contabile e tra le categorie di soggetti previste dal codice civile (attuale art. 2397 comma secondo del Codice Civile). Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservazione della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 2131, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7, e 8 del C.T.S. ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art 31 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Assemblea dei soci, anche qualora non vi sia l'obbligo di legge, può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 23 – Organo di revisione legale dei conti (se dovuto)

L'Assemblea, se ne ricorrono le condizioni previste dal C.T.S. e/o dalla legge e nel caso in cui la funzione di revisione legale non sia attribuita all'Organo di controllo, ai sensi del precedente articolo, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga

opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzative o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

I componenti dell'Organo di revisione legale durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 24 – Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai tre membri effettivi al loro interno. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere, in via conciliativa, le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione, o tra gli Organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti, in materia di provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri giudica eventuali ricorsi, di aspiranti Associati, avverso il diniego di iscrizione all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, fatto salvo il diritto delle Parti di essere sentite, decide secondo equità.

Art. 25 – Libri Sociali

Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

a) libro degli Associati;

b) registro dei Volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo (quando previsto), dell'Organo di revisione legale dei conti (quando previsto) e del Collegio dei Probiviri (quando previsto).

Di ogni riunione degli organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della riunione successiva.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) suddette sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) suddetta sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal Regolamento.

Titolo IV - Risorse Economiche - Patrimonio – Bilanci

Art. 26 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è così costituito:

a) dalle quote sociali e contributi degli associati;

b) da contributi o sovvenzioni, di Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;

c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto del C.T.S.;

d) da rimborsi per convenzioni;

e) dai beni mobili e immobili;

f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e Associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Non sono previste distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 27 - Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le surrichiamate finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

Art. 28 - Contributi e rimborsi

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute dall' Associazione per le attività sociali svolte, sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 29 - Proventi e utili da attività marginali

I proventi e gli utili derivanti di carattere commerciale o produttivo, sono inseriti in apposito capitolo di bilancio o rendiconto per cassa annuale.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione di essi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Nel caso di eventuali avanzi di gestione, l'Associazione è obbligata a reinvestirli a favore delle attività istituzionali.

Art. 30 - Gestione dei fondi

Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati presso un c/c bancario con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere e, in loro assenza, del Vice Presidente o del Segretario Generale.

Tutti i pagamenti disposti dall'Associazione dovranno essere effettuati a mezzo di assegni di c/c bancario o di c/c postale entrambi non trasferibili, bonifici, bancomat o carta di credito, salvo che per le minute spese.

Art. 31 – Bilanci o rendiconti per cassa

L' Esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio deve essere depositato in segreteria nei quindici giorni che precedono le date di convocazione dell'Assemblea, a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio d'esercizio in conformità a quanto disposto dal C.T.S. (anche nella forma di rendiconto per cassa, ove previsto nel C.T.S.) predisposto dal Consiglio Direttivo e successivamente approvato dall'Assemblea degli Associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio presso il Registro Unico Nazione del Terzo Settore.

L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi, anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Titolo V - Rapporti Esterni dell'Associazione

Art. 32 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

L'Associazione coopera con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle

finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 33 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti o soggetti, sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente il quale decide sulle modalità di attuazione.

Per la sede istituzionale dell'Associazione e per la logistica dei corsi il Consiglio Direttivo stipulerà una convenzione con il Comune di Fondi.

Art. 34 - Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione può avvalersi, per le attività istituzionali, di collaboratori. La loro attività è da intendersi come attività di volontariato, salvo il riconoscimento di spese documentate per l'opera prestata.

Per eventuali altre attività l'Associazione può avvalersi dell'opera di dipendenti anche non soci, retribuendoli e assicurandoli come per legge.

Art. 35 - La responsabilità civile verso terzi

L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela dei propri organi direttivi da responsabilità civili derivanti dallo svolgimento della loro funzione nell'interesse dell'Associazione.

L'Associazione deve, inoltre, assicurare per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso terzi ai sensi del C.T.S. gli associati volontari e i soci docenti che prestano attività di volontariato.

Titolo VI - Scioglimento - Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con le modalità previste dal presente Statuto.

Il patrimonio dell'Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri enti del terzo settore che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni del C.T.S.

Art. 37 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri se eletto, in mancanza, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Latina.

Art. 38 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del C.T.S., di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle associazioni.

Firmato: Carmina Sepe; Giovanni Morelli Notaio.

La presente copia, composta di 6 fogli e' conforme al suo originale depositato nei miei atti, e si rilascia per gli usi consentiti.

FONDI 26 MAR 2025